



**TRIBUNALE DI MASSA
SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI**

21 marzo 2020

Il Giudice delle esecuzioni

Visto il D: n. 18 del 18.03.2020;

preso atto del generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 c. 1 del richiamato D.L.;

ritenuto che la norma debba necessariamente applicarsi anche all'attività delegata dall'A.G. e nello specifico **a quella di cui agli artt. 532 e ss. c.p.c.** nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, considerato che nelle esecuzioni anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

rilevato che per le analoghe attività riguardanti le procedure esecutive immobiliari il G.E del Tribunale di Massa ha già disposto con proprio decreto depositato in data 20.03.2020 (che si allega unitamente al decreto del 10.03.2020 a cui il primo rinvia *per relationem*);

ritenuto che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le procedure mobiliari, anche se il più

breve termine di pubblicazione degli avvisi, allo stato, impone di revocare le vendite fissate solo fino al 15.04.2020;


P.Q.M.

revoca le vendite già fissate fino al 15 aprile 2020 e sospende i termini delle attività delegate fino a nuova disposizione secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 20.03.2020.

Il giudice dell'esecuzione

Alice Serra

Si allegano i provvedimenti del 10.03.2020 e provvedimento depositato in data 20.03.2020.





**TRIBUNALE DI MASSA
SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

19 marzo 2020

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

**Alle società gestori delle vendite telematiche:
- EDICOM SRL-**

Agli ordini professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-Carrara
- Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara
- Ordine degli architetti di Massa-Carrara
- Collegio dei geometri di Massa-Carrara

Il Giudice delle esecuzioni

rilevato che, in data 10/03/2020, è stato depositato un primo provvedimento generale contenente le direttive onde far fronte alle misure contemplate dal D.L. n. 11/2020;

rilevato che, nelle more, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il nuovo D.L. n. 18 del 17/03/2020, contenente la proroga dei termini di sospensione per il periodo di emergenza, di cui al sopra citato D.L. n. 11/2020 (segnatamente, con termine sino al 15/04/2020);

ritenuto necessario pertanto aggiornare il provvedimento del 10/03/2020 alla luce delle novità normative;

ribadito che l'attuale emergenza sanitaria comporta il forte rischio che le vendite non siano proficue e che le attività prodromiche incontrino particolari difficoltà e non siano compatibili con le esigenze di tutela della salute pubblica;

ritenuto inoltre che nelle esecuzioni anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) faccia corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguardi i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

così dispone

al punto A) il termine del 3 aprile è prorogato al 30 aprile.

Tale termine è determinato in questa misura, in quanto in relazione alle vendite già fissate per il mese di aprile 2020 vi è un forte rischio che le stesse non siano proficue, considerate le ovvie conseguenze che l'emergenza sanitaria riflette sull'ordinario regime delle visite degli interessati agli immobili;

al punto B) il termine del 22 marzo 2020 è prorogato al 15 aprile 2020.

al punto G) in sostituzione del termine del 3.04.2020 è disposto che l'attuazione degli ordini di liberazione degli immobili già aggiudicati è sospesa fino al 15.04.2020.

In forza del d.l. n. 18/2020, "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore: tutti i termini processuali devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata, tra tali termini rientrano, tra gli altri, il termine per il versamento dell'importo determinato in sede di conversione

del pignoramento a norma dell'art. 495, comma 5 c.p.c. e quello del saldo prezzo.


Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure pendenti innanzi al Tribunale di Massa è sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica del custode e del professionista delegato.

Il giudice dell'esecuzione

Alice Serra



Depositato in Cancelleria il 20/03/2020



Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Cristina Geraci





**TRIBUNALE DI MASSA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Massa, 10 marzo 2020

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

**Alle società gestori delle vendite telematiche:
- EDICOM SRL-**

Agli ordini professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-Carrara
- Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara
- Ordine degli architetti di Massa-Carrara
- Collegio dei geometri di Massa-Carrara

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID – 19 nel settore delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice delle esecuzioni:

letto il D.L. n: 11/2020 (misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) pubblicato sulla G.U. Serie generale n° 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in pari data;

- ritenuto che l'indicazione di rinvio delle udienze di cui al richiamato decreto legge debba riguardare anche le gare di vendita e le udienze di approvazione dei piani di riparto demandate al professionista delegato;

- considerato che per assicurare il contenimento del contagio appare necessario limitare anche alcune attività dei custodi e dei professionisti delegati;

-ritenuto che le predette restrizioni alle attività degli ausiliari del giudice comportino il rischio di vendite non proficue, con possibili effetti negativi sull'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie immobiliari;

- sulla scorta di quanto già disposto, tra gli altri, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano;

COSÌ DISPONE

A) sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 10 marzo ed il 3 aprile 2020 (data di cessazione dell'emergenza sanitaria secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5): i **professionisti delegati e custodi**, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare il presente provvedimento, ai gestori delle vendite, ai fini della pubblicazione sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE"; (con esclusione dunque delle pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività); i **professionisti delegati**, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a redigere verbale al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti;

B) sono rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino al 22 marzo 2020;

C) sono revocati gli avvisi di vendita non ancora pubblicati. In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

D) è sospeso il termine concesso nella ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita. In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;

E) sono sospesi gli accessi degli ausiliari, compresi gli esperti stimatori presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine. La custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;

F) sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine.

G) è sospesa sino a nuovo ordine l'attuazione degli ordini di liberazione per gli immobili non aggiudicati e per gli immobili aggiudicati sino al 3.04.2020, data prevista di cessazione dell'emergenza sanitari secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5:

Infine il DL n. 11/2020, pubblicato in G.U. l'8 marzo 2020 e vigente da tale data, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 22 marzo 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:

- **tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme dei Tribunali di merito, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata;**

Le sospensioni disposte con il presente provvedimento sono provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni. Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti al Tribunale di Massa e sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati.

Il giudice dell'esecuzione

Alice Serra

Depositato in Cancelleria il

10/03/2020

Il Direttore Amministrativo

Dot.ssa Cristina Geraci